

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Provincia di Rimini

INFORMAZIONI IMPOSTA DI SCOPO – ANNO 2009

Questo Comune ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di cinque anni dal 2007 al 2011, l'**imposta di scopo**, per il finanziamento della costruzione di una nuova scuola media, con un'aliquota dello 0,5 per mille da applicare alla base imponibile dell'I.C.I..

Sono esenti dall'imposta di scopo:

- a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché l'unità immobiliare equiparata all'abitazione principale, così come individuate e definite dall'art. 11⁽¹⁾ del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. L'esenzione si estende altresì alle relative pertinenze;
- b) l'abitazione, e relative pertinenze, concessa in locazione, ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale, alle condizioni di cui agli accordi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- c) gli immobili di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, con le limitazioni di cui all'art. 13⁽²⁾ del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (*immobili già esenti dall'I.C.I.*).

ATTENZIONE – NUOVE MODALITA' DI VERSAMENTO DAL 2009

A decorrere dal 1° gennaio 2009, il versamento dell'imposta di scopo va effettuato separatamente dall'I.C.I., in unica soluzione (unica rata) entro il termine di versamento della rata di saldo dell'I.C.I. (16/12/2009), sul conto corrente postale n. 95624805 intestato a "Corit Riscossioni Locali S.p.A. – Comune di Misano Adriatico – RN – ISCOP", utilizzando l'apposito bollettino allegato, ovvero mediante il modello F24 utilizzando i seguenti codici: **Codice Ente = F244 – Codice tributo = 3926.** (Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio tributi (Tel. 0541-618421 0541-618432), oppure consultare il sito internet del Comune www.misano.org (Uffici comunali e atti online ⇒ Tributi ⇒ Imposta di scopo).

⁽¹⁾ Si riporta uno stralcio dell'art. 11 del regolamento I.C.I.:

Art. 11 - Abitazione principale

1. E' considerata abitazione principale per espressa disposizione legislativa:
 - a) l'abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
 - b) l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
 - c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.);
 - d) l'abitazione posseduta, in questo Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.
2. Sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
 - c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.

⁽²⁾ Si riporta l'art. 13 del regolamento I.C.I.:

Art. 13 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.